

CONSORZIO DEI COMUNI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI
 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE
 "G. PRATI" DI PONTE ARCHE CON SEDE IN
 COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DELLE LORO ATTERZZATURE E SPAZI DA PARTE DI TERZI.

L'anno millenovecentonovantasei addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore 18.15, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata l'Assemblea Consorziale.

Presenti i signori:

Assenti	
Giust.	Ingiust.
	X
X	
	X
X	
	X
	X
X	
	X
	X
	X

BLEGGI DR. DIEGO - Sindaco
 SALIZZONI CLAUDIO
 MARTINELLI BRUNO
 CALDERA ATTILIO
 BRENA MANUELA
 FENICE GUIDO
 TURRINI GUIDO (Vice Sindaco
 Comune Lomaso)
 DALPONTE PAOLO
 FILIPPI CLAUDIA
 ZAMBOTTI ENRICO (delegato del
 Sindaco Fivè Guella Sandro)
 PINA MILENA
 ORLANDI MARIATERESA
 LITTERINI IVO
 CORRADI LAURA
 SICHERI MICHELE
 BERGHI WALTER
 SOTTOVIA MIRIAM
 SOTTOVIA ANDREA
 DELAIDOTTI ALBINO
 BOSETTI ARRIGO
 DELLAIOTTI DINO

Assiste il Segretario Comunale Mora Dr. Rolando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bleggi dr. Diego nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 100 D.P.G.R. 27.02.95 N. 4/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24 GENNAIO 1997 nell'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 23 GENNAIO 1997.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mora Dr. Rolando

INVIATA ALLA GIUNTA
 PROVINCIALE

(Art. 96 D.P.G.R. 27.02.95 N. 4/L)

24 GEN. 1997

il
 Prot. n. 374

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DELLE LORO
ATTREZZATURE E SPAZI DA PARTE DI TERZI.**

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

VISTA la proposta di delibera presentata dall'Ufficio Segreteria su indicazione del Presidente e ritenutala meritevole di approvazione come qui di seguito evidenziato;

CONSIDERATO che la palestra delle Scuole Medie è utilizzata dalla scuola e in orario non scolastico anche da parte di terzi (in particolare associazioni sportive);

DATO ATTO della crescente domanda di attività fisica da parte di tutte le fasce di popolazione (si pensi alla sempre più diffusa pratica dei corsi di ginnastica di mantenimento, presciistica, ecc.);

CONSIDERATO il più ampio utilizzo della palestra risponde alla duplice esigenza di soddisfare la domanda degli utenti e di gestire nel modo più economico possibile una struttura che ha comunque degli elevati costi di esercizio;

RILEVATO che la concessione in uso a terzi delle strutture scolastiche di proprietà di enti pubblici è disciplinata dalla L.P. 7 agosto 1978, n. 27 e s.m., la quale stabilisce, tra l'altro, che spetta agli enti proprietari disciplinare l'uso mediante apposito regolamento;

CONSIDERATO che in virtù di queste premesse il Consorzio proprietario della scuola ha predisposto uno schema di regolamento sottoposto al vaglio del Consiglio di Istituto nell'ambito di un referto collaborativo nel quale sono stabiliti tutti i criteri per l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi; il regolamento non riguarda solamente l'uso della palestra, ma anche l'uso delle aule e del campo polivalente all'aperto; in esso sono disciplinate modalità e termini per la presentazione delle domande, le procedure per il rilascio delle concessioni in uso, i casi di decenza e di revoca della concessione, la pulizia e vigilanza delle strutture, nonché l'onerosità dell'utilizzo delle stesse; a questo proposito lo schema di regolamento demanda all'Assemblea Consorziale la competenza a stabilire le misure forfetarie del rimborso spese, stabilendo peraltro alcuni criteri generali per la differenziazione delle tariffe, in base sia al tipo di attività che alla qualifica dei richiedenti; sono poi stabiliti i casi di esenzione dal pagamento della tariffa;

CIO' PREMESSO e dopo aver analizzato le osservazioni del Consiglio di Istituto che vengono recepite in parte, si propone l'adozione del regolamento nel testo allegato, composto da n. 12 articoli;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 100 del T.U.L.L.R.O.C., che vengono allegati alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non necessita acquisire ne il parere di regolarità contabile nè l'attestato di copertura finanziaria;

VISTA la L.P. 07.08.1978, n.27 e s.m.;

VISTO il T.U.L.L.R.O.C.;

VISTO lo statuto consorziale;


CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento concernente l'utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi da parte di terzi, composto da 12 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dopo il controllo di legittimità.

<<<< ◊ >>>>

Allegato B alla delibera
consorziale n. 24 dd. 19.12.1996.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MORA DR. ROLANDO



COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DELLE
LORO ATTREZZATURE E SPAZI DA PARTE
DI TERZI**

IL PRESIDENTE
F.to Bleggi Dr. Diego



IL SEGRETARIO
F.to Mora Dr. Rolando

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte di terzi:
 - a) delle strutture scolastiche non destinate ad attività sportive, sia coperte che all'aperto, e delle relative eventuali attrezzature di proprietà consorziale;
 - b) della palestra e degli impianti sportivi scolastici, sia coperti che all'aperto, e delle relative eventuali attrezzature di proprietà comunale.
2. La concessione in uso a terzi dei beni di proprietà comunale di cui al comma 1° è disposta per lo svolgimento di attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche, ricreative e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

ART. 2

Criteri generali per la concessione in uso delle strutture

1. La concessione in uso a terzi delle strutture di cui all'art. 1 è subordinata:
 - a) al prioritario uso per attività scolastiche negli orari stabiliti a tal fine dai competenti organi della scuola;
 - b) all'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone ed alle cose per tutto il periodo di utilizzo delle strutture;
 - c) all'eventuale conseguente versamento, da parte dei concessionari e salvi i casi di esenzione, di un rimborso spese secondo quanto stabilito negli artt. 9 e 12 del presente regolamento;
 - d) all'utilizzo delle strutture per attività compatibili con la loro destinazione d'uso.
2. Nel caso di più richieste d'uso contemporaneamente delle medesime strutture, la concessione è rilasciata con priorità ai richiedenti che, nell'ordine, svolgono attività:
 - a) senza fini di lucro;
 - b) per giovani in età scolare dai 6 ai 18 anni;
 - c) per il maggior numero di partecipanti in relazione alla capienza delle strutture;
 - d) nell'ambito del territorio dei comuni consorziati.

ART. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1, compilate su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Consorziale, sono presentate al Comune di Bleggio Inferiore, Comune Capo consorzio, entro il termine del 31 agosto di ogni anno per le richieste di uso annuale e, di norma, almeno 15 giorni prima dell'utilizzo per le domande relative ad attività occasionali e non diversamente programmabili.

2. Nelle domande, a pena di inammissibilità, sono precisati:

- a) denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, nonché nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile del soggetto richiedente;
- b) indicazione delle strutture e delle attrezzature ovvero delle sole strutture o delle sole attrezzature richieste in uso;
- c) descrizione delle attività programmate nelle strutture richieste in uso;
- d) indicazione dei giorni e della durata oraria d'uso delle strutture richieste ed indicazione, altresì, delle fasce d'orario desiderate;
- e) dichiarazione delle condizioni di onerosità o di graduatoria per i partecipanti alle attività organizzate e per l'eventuale pubblico spettatore.

3. Nelle domande, inoltre, il soggetto richiedente dichiara formalmente di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando l'istituzione scolastica ed il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale.

ART. 4

Parere del Consiglio d'Istituto

1. Spetta al Consiglio d'Istituto della Scuola media esprimere parere al Consorzio sulle richieste d'uso annuale.
2. Il parere in ordine alle richieste d'uso annuale deve essere espresso entro il 30 settembre di ogni anno, termine perentorio, decorso il quale il parere si ha per dato.
3. Per il caso di richieste d'uso per attività occasionali e non diversamente programmabili presentate in corso d'anno, il Consiglio d'Istituto, in luogo di singoli pareri formula, nel rispetto della legge e del presente regolamento, in via preventiva e generale, eventuali specifiche e motivate indicazioni e priorità d'uso.
4. Il Consiglio d'Istituto può proporre la revoca della concessione d'uso delle strutture per documentare gravi infrazioni alle norme di legge, al presente regolamento o alle indicazioni precisate nell'atto di concessione in uso.

ART. 5

Rilascio delle concessioni in uso

1. Il Consorzio, acquisito il parere del Consiglio d'Istituto e verificata la concedibilità in uso delle strutture richieste, rilascia le relative concessioni d'uso. Il rilascio della concessione pone in capo al concessionario ogni responsabilità in ordine alle persone ed

alle cose durante l'utilizzazione delle strutture scolastiche e l'obbligo del versamento del rimborso spese salvi i casi di gratuità.

2. La concessione per le richieste d'uso annuale è rilasciata entro il 15 ottobre di ogni anno e quella per le richieste d'uso per attività occasionali nel corso d'anno entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. Entro gli stessi termini, il Comune comunica agli interessati gli eventuali motivati dinieghi delle richieste d'uso.

3. Nell'atto di concessione sono indicati, con riferimento alla destinazione d'uso ed al tipo di attività svolta, gli spazi concessi e sono determinati gli orari di utilizzo dei medesimi.

4. La concessione può essere condizionata, in relazione a particolari situazioni logistiche ed organizzative, al rispetto di speciali indicazioni d'uso.

In ogni caso il rilascio della concessione obbliga il concessionario:

- a) all'utilizzo delle sole strutture e dei soli spazi espressamente concessi;
- b) all'uso corretto delle attrezzature in dotazione secondo la loro destinazione funzionale;
- c) alla segnalazione immediata al personale di vigilanza di eventuali danni riscontrati o prodotti e di ogni impedimento o disfunzione di strutture, impianti ed attrezzature che possono causare pericolo o disagio;
- d) al rigoroso rispetto degli orari fissati per l'uso delle strutture e dei locali accessori;
- e) alla comunicazione al Comune, almeno 24 ore prima e ogni qual volta si verifichi, del previsto mancato utilizzo della struttura;
- f) al pagamento della quota di rimborso spese secondo le seguenti modalità:
 - per importi fino a L. 400.000: tutto in via anticipata;
 - per importi fino a L. 1.000.000: L. 400.000 in via anticipata, saldo a fine periodo di utilizzo;
 - per importi superiori a L. 1.000.000: L. 400.000 in via anticipata e due rate di pari importo scadenti rispettivamente a metà e a fine del periodo di utilizzo;
- g) al versamento di una cauzione all'economista comunale, di ammontare stabilito dall'Assemblea consorziale in relazione alla durata della concessione.

La cauzione verrà restituita ai concessionari dall'economista del Comune Capo consorzio al termine dell'uso delle strutture e previo parere favorevole del Preside della Scuola.

5. Non sono concedibili in uso le strutture e le attrezzature di proprietà consorziale adibite ad attività direttive ed amministrative delle istituzioni scolastiche.

6. La durata delle concessioni d'uso non può eccedere i dodici mesi. Copia delle concessioni viene trasmessa, al momento del rilascio, anche al Preside della Scuola Media per opportuna conoscenza.

ART. 6

Decadenza e revoca della concessione

1. Ogni e qualsiasi concessione d'uso decade di diritto decorsi dodici mesi dalla data del suo rilascio.

2. Il mancato versamento, ove previsto, del rimborso spese comporta, previa diffida del Consorzio a pagare entro un termine prefissato, la decadenza di diritto dalla concessione.

8/12

3. L'eventuale revoca della concessione è disposta dal Consorzio, anche su proposta del Consiglio d'Istituto, previa diffida al concessionario - trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito indicato nella domanda - a cessare immediatamente dai compartimenti in violazione di norme di legge, del presente regolamento o delle indicazioni d'uso impartite.

4. La decadenza o la revoca della concessione non esonera il concessionario dalla responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni occorsi a persone o cose.

5. I concessionari che non provvedono al risarcimento dei danni prodotti alle strutture ed ai relativi arredi ed attrezzature mediante il versamento dell'importo secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 4°, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura concessa o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento.

6. La concessione può essere revocata o modificata a seguito di sopravvenute esigenze d'uso della scuola che non siano conciliabili con la concessione stessa. Tale revoca o modifica deve essere debitamente motivata e giustificata nel pubblico interesse.

ART. 7

Pulizia, vigilanza e custodia delle strutture

1. L'Amministrazione Consorziale cura la pulizia delle strutture e degli arredi con proprio personale o mediante appalto a terzi ad eccezione della pulizia conseguente ad utilizzo da parte della scuola media.

2. Il servizio di vigilanza e di custodia durante l'utilizzo delle strutture è demandato al responsabile del concessionario.

3. Detto responsabile provvede:

a) all'apertura e chiusura delle strutture concesse in uso negli orari d'utilizzo previsti, previa verifica dello stato degli impianti, degli arredi e delle attrezzature al termine delle attività;

b) al controllo del rispetto degli orari d'uso fissati e del corretto uso delle strutture e delle attrezzature;

c) a segnalare tempestivamente al Consorzio in ordine ad eventuali disfunzioni delle strutture e dei relativi arredi ed attrezzature;

4. Il Consorzio contesta ai concessionari i danni patrimoniali arrecati ad arredi, attrezzature.

5. Nella contestazione è quantificato l'ammontare dell'importo dovuto per risarcimento, nonché il termine entro cui presentare eventuali controdeduzioni, decorso il quale il Consorzio stabilisce, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, il termine per il pagamento. Il mancato pagamento entro il predetto termine, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, comporta la sospensione immediata della concessione in atto secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5°.

9/12

CAPO II

NORME PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE NON SPORTIVE

ART. 8

Modalità d'uso delle strutture non sportive

1. E' fatto divieto di introdurre nelle strutture e negli spazi scolastici di cui all'art. 1 lettera a) attrezzature incompatibili con la destinazione d'uso degli stessi o comunque estranei all'attività per cui è concesso l'uso. Nei locali chiusi è fatto altresì divieto di fumare o di introdurre o somministrare alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili.

2. Il Consiglio d'Istituto può determinare, ai fini della loro migliore conservazione e funzionalità, specifiche modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà consorziale, di cui siano dotati i laboratori e le sue speciali richieste d'uso.

ART. 9

Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture non sportive

1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 lettera a) si impegnano, all'atto della domanda di concessione in uso, al versamento dei rimborsi delle spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia con le modalità e nelle misure forfetarie stabilite dall'Assemblea consorziale, fatti salvi i casi di esenzione di cui al comma 3°.

2. Le quote giornaliere di rimborso spese sono determinate secondo i seguenti criteri di differenziazione:

A - TIPO DI ATTIVITÀ

1. Attività concorsuali o formative;
2. Altre attività.

B. QUALIFICA DEI RICHIEDENTI

1. Enti pubblici;
2. Enti ed associazioni per attività senza fini di lucro;
3. Altri soggetti richiedenti;
4. Enti ed associazioni per attività senza fini di lucro non aventi sede nei comuni consorziati;
5. Altri soggetti richiedenti non aventi sede o residenza nei comuni consorziati.

3. La concessione in uso delle strutture scolastiche di cui al presente articolo è gratuita nel caso di svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento del personale dipendente nonché per l'effettuazione di attività concorsuali da parte del Consorzio o Comuni consorziati o di altri enti pubblici. E' altresì gratuita per le manifestazioni culturali e ricreative promosse dalla biblioteca intercomunale od effettuate con il patrocinio dei Comuni consorziati o del Consorzio.

10/12

CAP. III

NORME PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE SPORTIVE

ART. 10

Classificazione delle strutture sportive

1. Le strutture sportive di cui all'art. 1 lettera b) sono classificate nel modo seguente:

- a) I° categoria: palestra;
- b) II° categoria: spazi sportivi all'aperto.

ART. 11

Modalità d'uso delle strutture sportive

1. Salvo casi eccezionali, l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 lettera b) è riservato allo svolgimento di attività sportive purchè siano conformi alle specifiche destinazioni d'uso delle strutture stesse.

2. L'accesso alla struttura sportiva è consentito alle sole persone che indossano calzature con soles in gomma idonee per svolgere attività ginnico sportive, e da calzare nei locali spogliatoio.

Il numero massimo delle persone che possono accedere alla palestra è di 50 unità.

3. E' fatto divieto di introdurre nelle strutture sportive coperte attrezzi incompatibili con la loro destinazione d'uso o il cui utilizzo possa arrecare danni agli impianti. E' fatto altresì divieto di fumare nelle strutture sportive e di introdurvi o somministrarvi alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili.

4. Il Consiglio d'Istituto può determinare, al fine della loro migliore conservazione e funzionalità, specifiche modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà consorziale, di cui siano dotate le sale ginniche richieste in uso.

5. I periodi di uso per attività di insegnamento e per attività sportive della scuola, durante i quali le strutture sportive non sono concedibili in uso a terzi, sono determinati dai competenti organi della scuola. In relazione alle esigenze di utilizzo delle strutture a fini scolastici inoltre l'orario di uso delle medesime da parte di terzi non può eccedere le ore 23.00.

ART. 12

Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture sportive

1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 lettera b), si impegnano, all'atto della domanda di concessioni in uso, al versamento dei rimborsi delle spese per l'illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia con le modalità e nelle misure forfetarie stabilite dall'Assemblea Consorziale, fatti salvi i casi di esenzione di cui al comma 3°.

M/A2

2. Le quote giornaliere di rimborso spese sono determinate secondo i seguenti criteri di differenziazione:

A - TIPO DI ATTIVITÀ

1. Allenamenti e preparazione atletica;
2. Manifestazioni agonistiche;
3. Attività motoria per anziani.

B - QUALIFICA DEI RICHIEDENTI

1. Enti pubblici;
2. Enti ed associazioni per attività senza fini di lucro;
3. Altri soggetti richiedenti;
4. Enti ed associazioni per attività senza fini di lucro non aventi sede nei comuni consorziati;
5. Altri soggetti richiedenti non aventi sede o residenza nei comuni consorziati.

Per gli spazi sportivi all'aperto la quota giornaliera è differenziata unicamente in relazione alla qualifica dei richiedenti.

3. La concessione è gratuita nel caso di svolgimento di attività sportive da parte di associazioni sportive degli studenti iscritti alla scuola concedente e da parte di altre istituzioni pubbliche scolastiche e formative.

A2/A2